



Al Ministero degli affari esteri - D. G. A. A., Ufficio IV  
Al Ministero degli affari esteri - G. P. C. C., Ufficio IV

Oggetto: *Applicazione ritenuta opera previdenza in caso di servizio all'estero.*

Questa Segreteria Nazionale è venuta a conoscenza del Messaggio protocollo 644/28749 del 24 gennaio 2008 – a firma del Direttore Generale della D. G. A. A. – trasmesso alle Ambasciate, ai Consolati ed Agenzie Consolari, alle Segreterie D. G. e Servizi.

Nel testo del messaggio si dispone che, in base alla vigente legislazione, sull'importo convenzionale dell'Indennità Integrativa Speciale, spettante, ma non effettivamente corrisposta al personale della scuola durante la prestazione del servizio all'estero, sia operata, sull'assegno di sede, una ritenuta del 2,5% a carico del dipendente e del 7,10% a carico del datore di lavoro sull'80% dell'imponibile previdenziale costituito dall'Indennità Integrativa Speciale. Tale ritenuta, che sarà versata all'INPDAP, contribuisce al finanziamento dell'Indennità di Fine Rapporto o di Buonuscita.

Sempre nel messaggio si comunica che la prima rata di applicazione della ritenuta è prevista per il bimestre gennaio-febbraio 2008 e che, in tale bimestre, verranno altresì regolarizzati gli arretrati secondo i rispettivi contratti dall'1.01.2003.

Questa Segreteria Nazionale, inoltre, è venuta a conoscenza che il personale della scuola in servizio all'estero, ha ricevuto nel corrente mese un assegno di sede decurtato senza che gli sia stato comunicato il motivo della decurtazione.

Premesso che questa Segreteria Nazionale concorda sull'applicazione della ritenuta per consentire che l'importo dell'I.I.S. sia calcolato, anche per il periodo in cui il dipendente presta servizio all'estero, ai fini del TFR e della Buonuscita, rileva che sarebbe stato opportuno aprire un tavolo di confronto sulla materia che, peraltro, rientra tra quelle soggette alle relazioni sindacali. Infatti una nota a verbale dell'articolo 76 del CCNL 24 luglio 2003 precisa che "con riferimento al comma 3 del presente articolo, ... al personale in servizio all'estero cui non spetta l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata un ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale percepita al 31.12.2001. Il calcolo delle ritenute previdenziali continua ad essere effettuato secondo le normative vigenti."

Premesso, inoltre, che la corresponsione dello stipendio metropolitano spettante al personale della scuola durante la prestazione del servizio all'estero, viene disposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Service Personale Tesoro – per il tramite della Direzione Provinciale dei Servizi Vari relativa alla provincia italiana dalla quale il personale della scuola in servizio all'estero proviene, si chiede agli uffici in indirizzo di verificare, ove non lo avessero ancora fatto, se la ritenuta di cui all'oggetto viene applicata, sulla misura convenzionale dell'I.I.S. conglobata, dalle citate Direzioni Provinciali dei Servizi Vari. Tale verifica si rende necessaria al fine di evitare che la medesima ritenuta sia operata in misura doppia.

Per quanto sopra questa Segreteria Nazionale dichiara la propria disponibilità ad approfondire, in un incontro con gli Uffici in indirizzo, la materia indicata in oggetto, e, nell'attesa di riscontro porge distinti saluti.

Roma, 4 febbraio 2008

*La Segretaria Nazionale: Mongillo Rosa*